

Edison Stoccaggio Spa

Società a socio unico
Sede Legale - Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222.1



Spett.le

**Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico**

Direzione Mercati

Piazza Cavour 5, 20121 Milano

e-mail: mercati@autorita.energia.it

c.a. Dott.ssa C. Poletti

Milano, 25 maggio 2015
Ns. prot. DIST 940/15 AC

**Oggetto: Osservazioni Edison Stoccaggio alla consultazione 187/2015/R/gas -
Attuazione del regolamento UE 312/2014 della Commissione, in materia di
bilanciamento del gas naturale**

Edison Stoccaggio trasmette in allegato le osservazioni alla consultazione in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Con i migliori saluti

Edison Stoccaggio S.p.A
Direttore Generale
Ing. Gabriele Lucchesi



Osservazioni generali

Accogliamo con favore l'intenzione dell'Autorità di dare tempestiva attuazione, con le misure che saranno adottate a seguito della presente consultazione, a quanto ad essa demandato dal Regolamento UE n. 312/2014 (NC Balancing) in materia di bilanciamento del sistema del gas naturale.

Auspichiamo, inoltre, che il percorso che condurrà alla definizione del quadro delle regole del nuovo modello di bilanciamento sia concluso rapidamente al fine di poter rispettare le tempistiche per l'avvio dello stesso indicate nelle due proposte di Snam di luglio 2014 e aprile 2015 di recepimento del NC Balancing (1 ottobre 2015).

Condividiamo anche l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione della regolazione sul mercato del gas all'ingrosso e l'intenzione dell'Autorità di predisporre testi integrati dei servizi infrastrutturali (trasporto e dispacciamento, bilanciamento, stoccaggio, rigassificazione) funzionali allo sviluppo del mercato stesso.

Per quanto riguarda le proposte contenute nella presente consultazione, come operatore di un'infrastruttura funzionale alla messa a disposizione degli utenti di risorse di flessibilità per il bilanciamento e di sicurezza per il sistema gas ci limiteremo, nel seguito, a formulare osservazioni solo relativamente agli aspetti che attengono, direttamente o indirettamente, all'operatività del servizio di stoccaggio.

Osservazioni puntuali

Q2. Si concorda coi principi sopra esposti circa la natura non prescrittiva delle norme sull'intervento del RdB nel mercato?

e

Q3. Si ritiene necessario prevedere specifici obblighi in capo al RdB circa la definizione e pubblicazione delle modalità adottate per la decisione di intraprendere azioni di bilanciamento? Oppure ritenete che sia sufficiente definire un sistema di incentivi che implicitamente stimoli il RdB a rendere disponibili agli utenti le informazioni più efficaci per l'efficienza del bilanciamento stesso?



Riteniamo che il processo di implementazione del nuovo regime del bilanciamento debba privilegiare, per quanto possibile, l'introduzione di misure che garantiscano la massima trasparenza circa i criteri con i quali il Responsabile del Bilanciamento deve individuare modalità e tempi per le azioni di bilanciamento (tipologia di risorsa da attivare e relativi quantitativi, scelta dei punti della rete presso cui indirizzare le modifiche di programmazione, etc.).

Ciò a beneficio senz'altro degli operatori di mercato, che possono in questo modo disporre di tutte le informazioni che li guidino nelle decisioni di bilanciamento che il nuovo ruolo ad essi conferito dal Regolamento comporta, così da rendere l'intervento del Responsabile del Bilanciamento (RdB) residuale rispetto a quanto già attuato dagli operatori, ma anche a favore degli operatori infrastrutturali che in questo modo potranno compiere le operazioni di propria competenza in modo appropriato ed in linea con l'andamento del sistema.

Nel DCO in esame gli obiettivi generali e i criteri di intervento per il RdB sono riportati in termini generali e non esaustivi. Auspichiamo, pertanto, una loro più precisa definizione nell'ambito della consultazione che avrà ad oggetto i meccanismi di incentivazione ad un efficiente gestione del bilanciamento da parte del RdB.

In particolare, qualora l'RdB faccia riferimento a margini operativi del sistema per le decisioni di intervento, segnaliamo l'opportunità che siano resi noti i criteri per la quantificazione di tali termini e che la pubblicazione di questi avvenga nel rispetto delle tempistiche previste.

Q6. Si condivide l'impostazione normativa illustrata riguardo all'introduzione delle rinomine?
e

Q7. Ritenete che vi siano controindicazioni e inefficienze nel prevedere che in una prima fase di avvio le rinomine infragiornaliere presso lo stoccaggio siano effettuate con frequenza superiore all'ora? Ed eventualmente qual è il numero minimo di cicli di rinomina infragiornalieri che ritenete necessari e in che orari?

Coerentemente con quanto abbiamo espresso in occasione della consultazione sulla proposta di SRG del luglio 2014, non abbiamo particolari preclusioni rispetto all'introduzione, anche in via transitoria, di finestre di rinomina presso i punti delle rete interconnessi con gli stoccaggi aventi frequenza superiore all'ora.



L'ampiezza degli intervalli tra una (ri)nomina e quella successiva dovrà essere opportunamente definita tenendo conto: i) delle finestre nelle quali sono pubblicate dal RdB le informazioni sulla situazione generale del sistema e sulla posizione dei singoli utenti; ii) delle tempistiche necessarie all'impresa di stoccaggio per confermare la rinomina degli utenti, e provvedere conseguentemente a sua volta alla rinomina presso il punto di interconnessione del proprio *hub* con la rete di trasporto; iii) delle finestre nelle quali potranno essere attivate le sessioni ad asta per la capacità di stoccaggio non utilizzata.

Occorre ricordare che ad ogni ciclo di rinomina corrisponde un'attività di verifica da parte dell'impresa di stoccaggio circa la fattibilità tecnica del nuovo programma risultante dalle singole nomine degli utenti e l'imposizione di eventuali limiti alla effettiva modificabilità, nel ciclo successivo, dei quantitativi confermati, limiti potenzialmente di entità sempre maggiore con l'approssimarsi della fine del giorno gas.

Con l'evoluzione del sistema verso un assetto di maggiore maturità, auspicabilmente grazie al progressivo affinamento delle informazioni rese disponibili dal RdB, si potrà procedere ad un infittimento dei cicli di rinomina nel giorno gas fino alla frequenza oraria, sempre fatta salva la necessità di consentire l'imposizione dei vincoli ai fini dell'effettiva attuazione delle programmazioni degli utenti.

L'aumento del numero dei cicli di rinomina dovrebbe anche ridurre l'incertezza e il conseguente margine di errore per l'impresa di stoccaggio nella fissazione dei limiti alla rinominabilità dei quantitativi richiesti per le finestre successive.

Q9. Si concorda con la necessità di introdurre meccanismi di gestione delle congestioni della capacità di erogazione ed iniezione in stoccaggio?

e

Q10. Ritenete efficienti i meccanismi sopra prospettati? Quale dei due meccanismi ritenete preferibile (asta esplicita o implicita)?

Riteniamo che in merito all'introduzione di meccanismi finalizzati alla risoluzione delle congestioni contrattuali per l'utilizzo della capacità di erogazione ed iniezione da stoccaggio occorrerà adottare la necessaria prudenza e un'opportuna gradualità di implementazione.

Ciò sia per limitare il rischio che le misure che saranno introdotte riducano l'efficienza e la liquidità del mercato raggiunte con l'attuale configurazione, sia per preservare lo



spirito del nuovo modello di bilanciamento che deve privilegiare gli scambi di titolarità del gas immesso nel sistema attraverso la compravendita di prodotti *title*, sia, infine, per preservare le effettive prestazioni dei campi di stoccaggio su periodi estesi della fase di erogazione e le flessibilità già oggi offerte dalle imprese di stoccaggio, in particolare, per quanto riguarda la scrivente, nei primi tre mesi del periodo invernale.

In merito alla preferenza per una delle due alternative prospettate nel DCO (asta esplicita o asta implicita), riteniamo che la prima possa meglio contemperare le suddette esigenze, oltre che risultare di più facile implementazione.

In relazione all'asta esplicita, inoltre, riteniamo preferibile che siano gli utenti a presentare offerte di acquisto o vendita della capacità non utilizzata in sede di nomina su piattaforma *ad hoc* (da implementare a cura delle imprese di stoccaggio) ferma restando la possibilità di perfezionare transazioni di capacità bilaterali.

Tale assetto, inoltre, consentirebbe di mantenere prioritario il ricorso ai prodotti *title* quali principali risorse per il bilanciamento.

Il prezzo in esito all'asta verrebbe corrisposto agli utenti che hanno messo a disposizione la capacità non utilizzata (prezzo che potrebbe anche essere nullo in caso di assenza di congestioni, i.e. situazione di scarso valore della punta).

Tale meccanismo permetterebbe di fornire un segnale di prezzo immediato e coerente del valore della punta.

Non ravvisiamo controindicazioni di principio, infine, rispetto ad un'evoluzione, futura e previa congrua condivisione delle regole, del sistema delle aste che consenta di scambiare quantitativi di capacità ulteriori rispetto a quelle disponibili agli utenti che possano essere reintegrati nei giorni successivi, fermo restando il rispetto della flessibilità offerta e la fattibilità tecnica della capacità aggiuntiva. Tuttavia si ritiene che tale capacità aggiuntiva debba essere valutata tenendo conto sia delle implicazioni derivanti dalla sicurezza del sistema sia della opportunità di rendere direttamente disponibile ai clienti dette prestazioni aggiuntive mediante modifica in aumento dei coefficienti moltiplicativi.

Il secondo meccanismo proposto, al di là della oggettiva maggior complessità di attuazione, pensiamo possa introdurre distorsioni rispetto al funzionamento delle sessioni delle MI-Gas e ridurre la liquidità dei prodotti *title* a favore di quelli di tipo *locational*.



Q11. Quanto ritenete debba essere esteso il periodo di disponibilità delle informazioni e degli strumenti richiesti dal nuovo regime di bilanciamento prima dell'avvio dello stesso?

Come già segnalato in occasione della consultazione sulla proposta di Snam del luglio 2014, ribadiamo l'opportunità che - al fine di implementare le nuove specificità del sistema di bilanciamento - il percorso di revisione degli attuali sistemi informativi sia avviato con modalità e tempi tali da consentire a tutti gli operatori interconnessi coinvolti il rispetto delle tempistiche indicate nella presente proposta.

Inoltre, è necessario che le attività finalizzate alla eventuale revisione degli accordi di interoperabilità con gli operatori interconnessi siano avviate e finalizzate con tempistiche compatibili con la data di partenza del nuovo sistema di bilanciamento.